

STATUTO CIRCOLO ARCI DI PROMOZIONE SOCIALE FM – “FARE MUSICA”

COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1

E' costituito con sede in Savona - Via Giacchero 22/2 una associazione (di seguito anche denominata Circolo) ove si svolge attività di promozione sociale e con finalità *Culturali, Ricreative e Sportive*, denominata “ FM – Fare Musica”. Il Circolo è un centro di vita associativa autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico. Non persegue finalità di lucro.

ART. 2

Il soggetto giuridico di cui all'art. 1 configura un'associazione di promozione sociale intesa come centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico e progressista. Non persegue finalità di lucro e aderisce ad ARCI, riconosciuta ente con finalità assistenziali attraverso il D.M. del 2 agosto 1967 n° 1017022/12000 A, inoltre è Associazione di promozione sociale a carattere nazionale, iscritta nel Registro Nazionale delle APS ai sensi della legge 7-12-2000 n° 383, al n° 30, di cui condivide le finalità statutarie. Per proprietà transitiva il circolo acquisisce lo status di associazione di promozione sociale (A.P.S) attraverso l'adesione all'associazione nazionale ARCI.

ART. 3

Lo scopo principale del Circolo è quello di promuovere attività culturali in campo musicale rivolta alla cittadinanza e in particolare ai giovani musicisti del territorio savonese, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e dell'intera comunità.

Intende a questo scopo predisporre, ampliare e ottimizzare servizi in campo musicale gestendo strutture dedicate alla produzione musicale e realizzare quindi servizi complementari e integrati che soddisfino le necessità dei musicisti.

Organizzare e offrire attività didattiche anche in collaborazione con realtà musicali già presenti sul territorio o in proprio utilizzando metodologie tradizionali e/o multimediali, seminari e incontri.

Realizzazione di eventi culturali e musicali, concorsi rivolti ai giovani musicisti e partenariato per la realizzazione di progetti culturali sul territorio sia cittadino che nazionale.

Predisposizione di servizi e attività editoriali in campo musicale e/o necessarie alla promozione delle attività statutarie.

Il Circolo intende predisporre percorsi di musicoterapia in collaborazione con altri soggetti del terzo settore presenti sul territorio savonese per realizzare progetti che permettano un approccio alla musica e agli strumenti a persone con diverse disabilità e soggetti svantaggiati.

Il Circolo intende collaborare con organizzazioni private, enti e fondazioni per la realizzazione dei propri scopi.

Per tali scopi Il Circolo potrà:

- 1) raggiungere tutti gli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità del Circolo ed a favorire il suo sviluppo secondo le modalità della normativa vigente in materia;
- 2) dare la propria adesione a quelle associazioni o enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
- 3) svolgere qualunque attività sociale, ricreativa, culturale purché connessa e affine agli scopi istituzionali;
- 4) compiere tutti gli atti necessari a concludere operazioni di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria finalizzati agli scopi sociali.

ASSOCIATI (SOCl)

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato; può diventare socio chiunque abbia compiuto sedici anni e si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalla propria cittadinanza, appartenenza politica e religiosa, o etnica.

Per iscriversi al circolo è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo ovvero ad altro soggetto da esso delegato, dichiarando di attenersi al presente statuto ed eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Con la domanda l'aspirante socio dovrà:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito telefonico;
- 2) dichiarare di attenersi al presente statuto, a eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. I dati forniti dall'aspirante socio saranno utilizzati dal Circolo nel rispetto della normativa in tema di privacy.

DELEGATO ALLE DOMANDE DI AFFILIAZIONE

ART.5

Il consigliere delegato all'acquisizione delle domande di socio dovrà essere indicato ed autorizzato allo svolgimento di tale compito da un verbale del consiglio direttivo.

Egli potrà valutare la sussistenza dei requisiti necessari per l'adesione dell'aspirante socio (espressa volontà formulata attraverso la compilazione del modello d'iscrizione, eventuali condizioni psico-fisiche che ne attestino la capacità di intendere e di volere al momento della domanda).

La presentazione della domanda di ammissione secondo le modalità suddette, comporta l'automatica acquisizione della qualifica di socio, a partire da tale momento, salvo eventuali contestazioni da parte del consigliere delegato. Il richiedente assumerà pertanto i conseguenti diritti e doveri del socio sanciti dal presente Statuto. Detta acquisizione sarà contestualmente riportata dal consigliere delegato sul libro soci del sodalizio.

La funzione di delegato potrà essere svolta anche da più di un membro del consiglio direttivo purché autorizzato con verbale, dal consiglio direttivo.

RATIFICA

ART. 6

E' compito del Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione utile e non oltre 30 giorni dalla domanda, verificando il possesso dei requisiti, ratificare l'ammissione a socio. Il diniego e la conseguente cancellazione dal libro soci devono essere motivato dal direttivo e comunicato all'interessato, nulla ricevendo, il silenzio vale come assenso.

SOCI ARCI E SOCI DEL CIRCOLO

ART. 7

Ogni cittadino in possesso di una tessera ARCI, rilasciata da un qualsiasi sodalizio presente sul territorio nazionale e valevole per l'anno in corso, ha diritto di accedere presso le sedi sociali di tutti i circoli ARCI dislocati nella Nazione, ivi compreso il presente sodalizio.

Il socio ARCI di altro sodalizio, sarà però escluso da alcuni diritti e doveri specifici, e interni al presente Circolo, come, ad esempio, il diritto di voto o la capacità di essere eletto fra gli organismi dirigenti, per i quali si rende necessaria l'iscrizione al libro soci del circolo.

Talune iniziative sociali potranno essere riservate dal Circolo soltanto ai propri soci.

Il cittadino che sia già in possesso di una tessera ARCI, valevole per l'anno in corso, dovrà pertanto richiedere il rilascio della tessera associativa del circolo specifico per poter partecipare a tutte le iniziative dallo stesso organizzate e per conseguire tutti i diritti e doveri del socio relativamente a quel sodalizio.

Le determinazioni per l'eventuale rilascio di una tessera associativa interna del sodalizio sono rimesse al regolamento interno dei soci che si allega al presente statuto.

Le prescrizioni del regolamento interno saranno comunque subordinate alle norme del presente Statuto .

ART. 8

All'atto della domanda di ammissione a socio, con conseguente versamento della quota associativa, sarà rilasciata la tessera sociale ed il richiedente, previo accertamento dei requisiti da parte del/i consigliere/i delegato/i (art. 5), acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

E' compito del Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione utile e non oltre 30 giorni dalla domanda, verificando il possesso dei requisiti, ratificare l'ammissione a socio. Il diniego deve essere comunicato all'interessato, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso.

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente, sul ricorso si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo ART. 12. E' in ogni caso esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART.9

Gli associati hanno diritto a partecipare alla vita associativa, a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal Circolo e a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo stesso, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organismi direttivi ed a godere dell'elettorato attivo e passivo.

ART.10

Hanno diritto di frequentare il Circolo:

- i soci;
- i soci di altri Circoli ARCI purché in possesso della tessera associativa ARCI valevole per l'anno in corso.

In particolari occasioni il Consiglio Direttivo potrà decidere di consentire l'accesso ai soli soci del Circolo.

Tutti i soci ARCI debbono attenersi alle limitazioni stabilite dal Consiglio Direttivo del Circolo.

La frequentazione del Circolo può essere temporaneamente impedita ai soci che arrechino disturbo o mantengano comportamenti inidonei ad una civile convivenza fra soci.

ART. 11

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa annuale, fissata dal Consiglio Direttivo, per il rinnovo delle tessere;
- all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, né è trasmissibile, come pure non è rivalutabile o rimborsabile (salvo il caso previsto dall'ART. 8, quarto capoverso).

ART.12

La decadenza da socio può avvenire per:

- decesso;
- dimissioni;
- mancato versamento della quota associativa annuale;
- espulsione o radiazione

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera.

Il rinnovo della tessera per il nuovo anno sociale, deve avvenire contestualmente al primo accesso del socio presso i locali del Circolo posto che lo stesso sia già in possesso delle nuove tessere ARCI.

In caso contrario non appena il Circolo sarà in possesso delle nuove tessere associative valevoli per l'anno in corso, il socio dovrà provvedere a rinnovare la propria adesione con il versamento della quota associativa annuale già deliberata dal Consiglio Direttivo.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

ART.13

Nel caso d'infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente Statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:

- 1) ammonizione scritta;
- 2) sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a sei mesi;
- 3) espulsione o radiazione per inottemperanza alle disposizioni statutarie, regolamenti interni, deliberazioni prese dagli organi sociali o per morosità oltre i 90 giorni nel pagamento delle somme dovute al Circolo;

I soci espulsi o radiati per i motivi di cui sopra, potranno proporre ricorso entro 30 giorni dal provvedimento al Consiglio direttivo del circolo con decisione, che dovrà essere ratificata dalla successiva assemblea ordinaria.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO ECONOMICO

ART.14

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà del Circolo.

I proventi sono costituiti:

- a) dalle quote e contributi degli associati;
- b) contributi di Enti pubblici e privati;
- c) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- d) eredità, donazioni e legati;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e nel rispetto della normativa vigente in materia;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali: spettacoli, feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali del Circolo.

ART.15

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea per la sua approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

ART.16

Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato per l'attività sociale e per l'acquisto di nuovi impianti e attrezzature. Una quota potrà essere destinata a fondo di riserva; l'utilizzo del fondo è vincolato alle decisioni dell'Assemblea dei soci.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del circolo a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Il Circolo ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

ART.17

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo, ogni tre anni, salvo il primo mandato che durerà due anni, e saranno tenute di norma a scrutinio segreto. L'assemblea dei presenti potrà anche deliberare la votazione per alzata di mano.

Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci maggiorenni in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni associato dispone di un solo voto.

Possono essere eletti alle cariche sociali i soci maggiorenni che abbiano maturato almeno tre mesi di iscrizione. I soci minorenni possono eleggere un loro rappresentante nel Consiglio Direttivo che vi partecipa senza diritto di voto.

ORGANI SOCIALI

ART.18

Sono organi sociali:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;

ASSEMBLEA

ART.19

L'assemblea dei soci può tenersi in sede ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano del Circolo e il massimo organo deliberativo; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

All'Assemblea possono partecipare con diritto di voto i soci maggiorenni; i soci minorenni vi possono partecipare senza diritto di voto.

L'Assemblea, è convocata con avviso esposto presso la sede dell'Associazione per almeno 20 giorni prima della data fissata. Gli avvisi dovranno specificare l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data, l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno 24 ore dalla prima.

ART.20

L'Assemblea ordinaria viene convocata, a cura del Consiglio Direttivo di norma una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

L'Assemblea si riunisce inoltre, in sede straordinaria, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso l'Assemblea deve svolgersi entro trenta giorni dalla data della richiesta.

In sede ordinaria essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il rendiconto economico e finanziario annuale;
- approva la quota sociale annuale, le modalità e i termini del tesseramento;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali:

- elegge il Consiglio Direttivo e gli altri eventuali organi sociali.

In sede straordinaria l'assemblea delibera su tutte le questioni urgenti riguardanti il sodalizio e per cui si renda necessaria la sua convocazione, ivi compreso lo scioglimento e le modifiche al presente statuto.

ART.21

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci maggiorenni; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea delibera validamente a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento del Circolo, per il quale valgono le norme del successivo articolo 34.

ART.22

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Non sono ammesse deleghe.

ART.23

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.

ART.24

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Circolo; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un Libro Verbali a cura del Segretario, che sottoscrive lo stesso unitamente al Presidente; il verbale dovrà essere a disposizione dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.25

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari minimo di 5 consiglieri eletti fra i soci che ne hanno diritto. Il primo Consiglio Direttivo eletto fra i soci fondatori, durerà in carica due anni, mentre quelli successivi avranno un incarico pari a tre anni di durata ed i suoi membri saranno rieleggibili. I membri del consiglio direttivo sono eletti dall'assemblea dei soci, così come disposto dall'articolo 20.

ART.26

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali.

ART.27

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo non sono pubbliche e sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere anziano. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del Segretario, saranno trascritte sul Libro Verbali e sottoscritte dal Segretario e dal Presidente. Esse saranno a disposizione dei soci che ne vorranno prendere visione.

ART.28

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni.

Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il consigliere che senza un giustificato motivo manchi per sei mesi consecutivi ai lavori del Consiglio Direttivo.

Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo dei non eletti.

Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea straordinaria, da convocarsi nei 60 giorni successivi, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo con la convocazione di un'apposita Assemblea straordinaria entro i 30 giorni successivi.

ART.29

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione del Circolo ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione dello stesso che non siano espressamente riservati all'Assemblea. A tal fine deve:

- programmare l'attività sociale prevista dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il rendiconto economico e finanziario annuale;
- programmare l'eventuale impiego del residuo dell'esercizio;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- formulare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in merito all'ammissione, all'espulsione e alla radiazione dei soci;
- proporre la quota sociale annuale, le modalità e i termini del tesseramento;
- delegare uno o più dei propri membri ad esaminare le domande di adesione.
- stipulare atti o contratti con lavoratori dipendenti, collaboratori autonomi o professionisti per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali

Tutti gli incarichi associativi sono svolti gratuitamente dai soci. Nel caso di attività che richiedano un particolare impegno quotidiano, conformemente alla normativa di cui all'ART. 18 legge 383/2000, potrà stipulare un regolare contratto di lavoro con uno o più soci che ne disciplini mansioni specifiche dietro regolare corrispettivo.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio Direttivo può altresì avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

PRESIDENTE

ART. 30

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea.

Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

In caso di assenza o d'impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al consigliere anziano che assume altresì la qualifica di Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al consigliere anziano Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

SEGRETARIO

ART. 31

Il Segretario ha il compito di curare la trasparenza dell'attività amministrativa e contabile del Circolo, anche al fine di osservare la normativa vigente in materia di enti non commerciali e di promozione sociale. Egli dovrà tenere aggiornati: libro soci, libri verbali e prima nota di cassa.

Dovrà inoltre conservare e tenere aggiornata tutta la documentazione necessaria all'attività del Circolo, ivi compresa la formulazione delle convocazioni dell'assemblea e le comunicazioni d'iniziativa da proporsi ai soci con affissione presso i locali sociali.

Dovrà conservare con cura eventuali scontrini, ricevute e fatture d'acquisto, bolle d'accompagnamento.

Dovrà conservare altresì eventuali ricevute emesse dal Circolo nei confronti di prestazioni o servizi resi ai soci ARCI nell'ambito delle finalità istituzionali.

Dovrà curare la gestione del conto corrente bancario intestato al Circolo, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore, del quale potrà avere la delega.

Il consiglio direttivo potrà deliberare anche la nomina di un tesoriere all'interno del consiglio direttivo per integrare il lavoro del segretario limitatamente alla parte contabile.

Il segretario o eventualmente il tesoriere nominato, dovranno mantenere rapporti di collaborazione con l'eventuale gestore del settore somministrazione alimenti e bevande presso il Circolo secondo le previsioni del contratto di lavoro con esso stipulato, o anche in caso di prestazioni volontarie rese dai soci in detto settore.

CONTROVERSIE

ART. 32

Qualsiasi controversia irrisolta in tema di rapporti associativi, sorta tra soci o tra questi e qualsiasi organo del Circolo, sarà rimessa al giudizio della successiva assemblea ordinaria dei soci. Nei casi di particolare urgenza o necessità è ammessa la convocazione di un'assemblea straordinaria.

SCIoglimento

ART.33

Lo scioglimento del Circolo deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, con la presenza di almeno il 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Se per due convocazioni consecutive, da farsi in giorni differenti nell'arco di 30 giorni, non si raggiungono le maggioranze previste, si procede a una terza convocazione, con delibera da parte a maggioranza semplice degli intervenuti.

La stessa Assemblea, che ratifica lo scioglimento, decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, ad altra associazione con finalità analoghe, e, comunque, per fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci.

DISPOSIZIONE FINALE

ART.34

Per quanto non previsto dal presente Statuto, o dal regolamento interno, decide l'Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.